SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

(51ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » **(592-B)** *(D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 603, 605, 606 e *passim*
ALESSANDRINI . . . . 606, 611, 614 e *passim*
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 604 608, 609 e *passim*
CATELLANI, *relatore alla Commissione* 604, 608 609 e *passim*
COLLEONI 615, 619
FUSI 607, 609, 618
MAMMUCARI 618
SEGNANA 606, 610, 615
TRABUCCHI . . . . . 608, 610, 611 e *passim*
ZANNINI . . . . . 605, 609, 610 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Banfi, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, Farabegoli, Fusi, Mammucari, Piva, Scipioni, Trabucchi, Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Adamoli, Berlanda, De Vito, Minnocci e Sotgiu sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Palazzeschi, Bartolomei, Segnana, Albanese e Bonatti.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

SCIPIONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni del disegno di legge:

« Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizio di vendita al dettaglio » (592-B), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu,

e De Marzi: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Catellani di voler illustrare il provvedimento.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 novembre 1970. La Camera dei deputati ha ritenuto però di doverlo modificare sulla base soprattutto di un preciso rilievo espresso nel suo parere — a mio avviso giustamente — dalla Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento; nel testo approvato dal Senato, infatti, agli articoli 1, 2, 3 e 5 si era fatto riferimento ai presidenti delle Giunte regionali per quanto concerne la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago e così via. La Commissione affari costituzionali della Camera ha ritenuto invece che ciò non fosse formalmente corretto in quanto la delega di cui trattasi non può essere data ad un organismo delle regioni ma alle regioni stesse. La 12ª Commissione di quel ramo del Parlamento ,pertanto, concordando con questa eccezione formale, ha modificato in tal senso il testo da noi precedentemente approvato; mi corre però l'obbligo, a questo punto, di segnalare che nel paragrafo *d*) e nell'ultimo comma dell'articolo 1 è stato mantenuto il riferimento ai presidenti delle Giunte regionali, il che evidentemente — dopo quanto ho detto — appare del tutto incomprensibile. Gradirei pertanto dei chiarimenti in proposito da parte dell'onorevole rappresentante del Governo: ove peraltro le ragioni di dubbio non venissero rimosse, a me pare che, in seguito all'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 1 e agli articoli 2, 3 e 5, si renderebbe necessario apportare in entrambi i casi analoghe modificazioni, pur riferendosi queste a parti del disegno di legge non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Proseguendo nell'illustrazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vi è poi da rilevare che il testo dell'articolo 6 è stato completamente sostituito da un altro contenente una elencazione più dettagliata degli esercizi esclusi dalla disciplina di cui al presente provvedimento.

Debbo dire, a questo punto, che notevole perplessità suscita in me l'articolo 7, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alle attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia. Al riguardo infatti è necessario tenere presente che è stata in questo frattempo approvata la nuova disciplina del commercio in base alla quale le licenze prefettizie non sono più previste; il richiamo a tali licenze contenute nell'articolo in questione non avrebbe pertanto più ragion d'essere o tutt'al più andrebbe riferito solo alle licenze già concesse.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Si tratta evidentemente di una norma transitoria che decadrà automaticamente non appena entrerà in vigore la nuova disciplina del commercio. Comunque, questo potrà essere meglio precisato nel regolamento di attuazione.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per questo suo chiarimento che mi tranquillizza.

La 12ª Commissione della Camera dei deputati ha inoltre introdotto un articolo aggiuntivo, l'attuale articolo 9, del seguente tenore:

Le regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della

norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Il secondo comma di tale articolo contiene peraltro un riferimento che a me pare sbagliato, se non altro formalmente. In tale comma infatti si legge: « Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034 »; la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguarda però la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica ed evidentemente non ha nulla a che vedere con le norme in questione.

In definitiva, quindi, pur essendo convinto dell'opportunità di una rapida conclusione dell'ormai lungo *iter* parlamentare del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che si tratta di una materia che quanto più si cerca di perfezionare tanto più si rende di difficile applicazione, ove ai dubbi da me manfestati non venisse data una risposta plausibile, sarei costretto, sia pure *obtorto collo*, a proporre le modificazioni necessarie e, in tal caso, anche altre di carattere più che altro formale che mi riservo eventualmente di suggerire nel corso dell'esame dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I . Desidero farmi portavoce di talune preoccupazioni che mi sono state fatte presenti da alcune categorie interessate al disegno di legge in esame, le quali temono che la nuova disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, così come è stata approvata dalla Camera dei deputati, possa avere conseguenze negative per i livelli di occupazione, per gli inconvenienti che potrebbero sorgere per i consumatori e per le possibili incidenze sui costi di gestione degli esercizi commerciali.

In particolare mi è stato fatto osservare che in seguito all'applicazione delle disposizioni in questione inevitabilmente molti esercenti sarebbero costretti a ridurre il personale dipendente; nello stesso tempo, riducendo gli orari così come previsto dal provvedimento, non si andrebbe incontro alle esigenze dei consumatori data la coincidenza di tale orario con quello di lavoro della maggioranza dei lavoratori. È vero che in molte nazioni del mondo, anglosassone in modo particolare, gli orari dei negozi sono limitati, ma è altrettanto vero che gli orari degli uffici e di lavoro in genere dei consumatori non sono concomitanti con quelli dei negozi permettendo a tutti di effettuare gli acquisti necessari.

È opportuno quindi, a mio avviso, mantenere una differenziazione tra l'orario dei negozi e quello del lavoro della massa operaia e impiegatizia in quanto altrimenti si determinerebbe uno squilibrio ed una perturbazione oltremodo gravi.

Vi è da rilevare inoltre che, riducendo gli orari dei negozi, i canoni di affitto e le spese di gestione in genere degli stessi, ad esclusione di quelle per il personale, rimarrebbero immutati, venendo a gravare ulteriormente sul commerciante.

Gradirei, quindi, che il relatore ed il rappresentante del Governo fugassero queste mie perplessità in modo da permettermi di dare con piena tranquillità il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Temo infatti che altrimenti il presente provvedimento verrà a soddisfare le esigenze di un solo settore di cittadini e non pure quelle dei consumatori, a favore dei quali — almeno così io credo — i pubblici esercizi dovrebbero invece essenzialmente operare.

Attendo quindi i chiarimenti che ho chiesto e nel contempo preannuncio, in particolare, un emendamento sostitutivo dell'attuale dizione dell'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente al senatore Zannini che per Regolamento il Senato può deliberare soltanto sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: nuovi emendamenti peraltro possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con quelli apportati dall'altro ramo del Parlamento.

Mi pare quindi che ogni discussione sugli orari dei negozi, in particolare sui punti *b*) e *c*) dell'articolo 1 non modificati dalla Camera dei deputati, sia ormai preclusa.

S E G N A N A . Vorrei — se mi è consentito — dare delle spiegazioni ad alcuni dei quesiti posti dal senatore Zannini, il quale ha rivolto un appunto al provvedimento in esame soprattutto in ordine alla sua capacità di offrire ai consumatori quel servizio che il settore della distribuzione deve invece loro garantire. In particolare, l'onorevole collega ha fatto presente che, congegnando gli orari dei negozi in un determinato modo, si potrebbero determinare dannose conseguenze per molti lavoratori i quali si troverebbero nell'impossibilità di effettuare i necessari acquisti.

In proposito desidero richiamare l'attenzione del senatore Zannini sul penultimo comma dell'articolo 1 il quale prevede chiaramente una certa elasticità nella determinazione dell'orario dei negozi al fine appunto di venire incontro alle esigenze dei lavoratori. Il primo periodo di tale comma infatti recita: « L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità ».

Inoltre, già nel corso del primo esame del disegno di legge da parte della nostra Commissione si discusse di questo e in quella occasione si prospettarono in particolare le esigenze degli abitanti delle periferie delle città.

È logico che gli orari della periferia milanese, dove abitano in prevalenza operai, non possono essere quelli del centro, per cui dovrà essere fissato un orario diverso; e per questo noi proponiamo una differenziazione per zone di una stessa città, proprio per rendere possibili gli acquisti da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che rientrano a casa dopo l'orario di lavoro. Pertanto l'osservazione, peraltro giusta, del senatore Zannini sugli aspetti di carattere generale, credo possa essere superata da quanto prevede chiaramente l'ultimo comma dell'articolo 1: spetterà naturalmente alle rappresentanze dei lavoratori, che devono essere sentite, ed alle Camere di commercio, nonchè ai Comuni, di far presenti le varie esigenze chiedendo che nel fissare i suddetti orari si tenga conto dei consumatori lavoratori e lavoratrici.

Quanto al dubbio che gli orari dei negozi possano limitare l'occupazione nel settore della distribuzione — cioè l'occupazione di nuove forze — credo che ciò debba essere dimostrato. Io sono di opinione diversa, ritenendo che il settore distributivo si sviluppi, sulla linea di un'espansione come quella che è in atto da tanti anni e ciò anche con l'ausilio della nuova legge recentemente approvata dal Parlamento; ritengo che la diminuzione della manodopera non debba verificarsi, in quanto rimane sempre un volume di vendita che non è assolutamente compresso dagli orari dei negozi. È logico che se noi avessimo invece un liberismo totale nell'esplicazione dell'attività commerciale sarebbe necessario l'impiego di maggiori forze lavorative.

P R E S I D E N T E . Ma si avrebbero anche aumenti dei costi.

S E G N A N A . Certo: si verificherebbe anche l'aumento dei costi di distribuzione.

Comunque, qui o si vuole una cosa o si vuole l'altra, ma non possiamo permetterci contemporaneamente due aspirazioni tra loro contraddittorie. Io penso che in un paese come il nostro, dove l'economia si è sviluppata, negli ultimi anni, in modo abbastanza celere ma non tale da permetterci certi lussi, ci si debba accontentare di avere un orario di attività commerciale il quale tenga conto anche della necessità di contenere i costi di distribuzione. Perciò, come ho detto, mi sembra che alcune delle osservazioni del collega Zannini possano ritenersi almeno superate, o comunque attenuate, anche se meritano la massima attenzione perchè non sono prive di fondamento. D'altronde, ripeto, bisogna anche prendere atto della realtà in cui viviamo.

A L E S S A N D R I N I . Sono anch'io del parere che il disegno di legge meriti di

essere approvato definitivamente nel minor tempo possibile, ricordando che le stesse osservazioni sollevate oggi sono state a suo tempo rivolte nei confronti del provvedimento di legge concernente la chiusura settimanale dei pubblici esercizi: evidentemente provvedimenti del genere provocano nelle aziende un nuovo assetto di natura economica; gli impianti vengono ammortizzati in un periodo più lungo, e viene a mancare — nel caso del riposo settimanale — il giro d'affari del settimo giorno. Di conseguenza molti programmi vengono ad essere sfasati, tuttavia non possiamo ignorare che tutti i paesi di avanzata civiltà hanno già disciplinato la materia. Se un'osservazione va fatta, essa riguarda il modo di vivere degli italiani che aggrava talune situazioni; gli italiani non solo in regioni diverse ma nelle stesse città, seguono diversi orari di vita: tempo pieno, orario unico, settimana corta e via dicendo. Si tratta di un tipico disordine nostrano, del quale bisogna tenere comunque conto e che il senatore Segnana ha rilevato nel penultimo comma dell'articolo 1; osservo al riguardo che l'altro ramo del Parlamento ha addirittura ripetuto la norma cautelativa, ripetendo nel primo comma un dispositivo per adeguare l'orario di apertura dei negozi al tempo libero delle categorie lavoratrici, secondo i criteri rigorosamente elencati, per cui direi che si è peccato in eccesso.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'elencazione degli esercizi esclusi dalla disciplina di cui all'articolo 6; e convengo col relatore sulla necessità di chiarire il significato della lettera *d*) nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 1, dove si parla ancora di Presidenti delle Giunte regionali. Quanto all'articolo 7, penso che — se si dovessero apportare modifiche al testo pervenutoci — queste dovrebbero essere armonizzate con la legge sulla disciplina del commercio, di recente approvata da questa Commissione. In merito all'articolo 9, mi sembra che il Governo sia disposto ad accettare talune modifiche di contenuto che ho potuto conoscere e discutere, grazie alla cortesia del Sottosegretario. Il nuovo testo che verrà proposto mi sembra senz'altro migliore di quello elaborato dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

F U S I . Convengo con il relatore circa gli aspetti formali del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e credo che sarebbe opportuno, da parte del Governo, un chiarimento, affinchè il perfezionamento possa avvenire, senza rimaneggiare il provvedimento, poichè l'introduzione di nuovi elementi lo riporterebbe di nuovo alla Camera, con le conseguenze che sono facilmente prvedibili. Il provvedimento si trascina da oltre un anno tra i due rami del Parlamento, e già l'anno passato avevamo avuto una serie di incontri conoscitivi con le categorie interessate: le quali avevano sollecitato l'urgente approvazione al fine di demandare alle regioni la disciplina definitiva degli orari, tenendo conto delle particolarità esistenti nel loro ambito. Il fatto che alla Camera si sia introdotta l'ulteriore esemplificazione ricordata dal collega Segnana dimostra come le norme in questione rispondano in larga misura ai problemi esistenti nel settore.

Abbiamo già sottolineato in passato come con il provvedimento si tenda in primo luogo ad andare incontro alle richieste delle categorie interessate che da tempo reclamano il diritto al riposo settimanale, stabilendo l'orario di lavoro in 44 ore settimanali. Anche se il problema è già in parte superato (nella realtà esistono contratti che prevedono per i lavoratori addirittura le 40 ore settimanali) è comunque inderogabile l'esigenza di garantire il diritto al riposo settimanale per i proprietari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, assieme a quello per i lavoratori; e questo è un principio importante, che viene affermato nel disegno di legge per cui ogni ritardo nella sua approvazione determinerà nuovi disagi e malcontento tra le categorie interessate.

Circa i disagi cui si riferiva il collega Zannini, il problema si può superare agevolmente, attraverso la decisione di demandare tutto alle regioni, le quali dovranno basarsi sulle situazioni obiettive esistenti tra le varie province.

Quindi, per i suddetti motivi, e tenuto conto della situazione di attesa esistente nelle categorie interessate, riteniamo che la proposta di legge debba essere approvata senza ulteriori modificazioni, in modo da uscire da un *empasse* che non fa certo onore al Parla-

mento, il quale è spesso accusato di rimandare le leggi da un ramo all'altro col risultato di farle entrare in vigore quando le situazioni che dovrebbero sanare sono ormai superate da nuovi stati di fatto.

T R A B U C C H I . Vorrei osservare che l'articolo 6 approvato dalla Camera non esclude dalla disciplina in discussione i *campings*, i villaggi, i complessi turistico-alberghieri, quando già con il testo dell'articolo 6 approvato dal Senato era abbastanza chiaro quello che si voleva. Prevedendo invece tra gli esercizi esclusi dalla disciplina di cui trattasi anche i negozi e gli esercizi di vendita (tutti i negozi e non solo quelli di generi alimentari) interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri si viene, a mio parere, a creare una situazione di concorrenzialità tra questi esercizi e i negozi che si trovano all'esterno; situazione oltremodo grave. È evidente infatti che la gente nei giorni festivi andrà ad acquistare ciò di cui ha bisogno nei negozi e negli esercizi dei *campings* e soprattutto dei villaggi e complessi turistico-alberghieri che normalmente sono situati a poca distanza dal paese e che praticamente sono dei villaggi aperti a tutti e non solo a coloro che vi risiedono.

Non ritengo giusto inoltre che le pasticcerie possano tenere aperto anche la domenica soltanto nel caso in cui abbiano servizio di bar anche se modesto.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Faccio rilevare al senatore Trabucchi che in questo caso la Camera dei deputati ha introdotto un ampliamento: infatti in base al nuovo testo dell'articolo 6 le pasticcerie sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

T R A B U C C H I . Questo è addirttura eccessivo.

Inoltre, l'articolo 2 prevede l'autorizzazione da parte delle regioni allo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago, stabilendo nel contempo che le condizioni di cui trattasi sono accertate dalla Camera di commercio. Ora, a me pare che la disposizione in base alla quale le regioni debbono dare la loro autorizzazione allo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi in quei particolari comuni abbia un valore assai limitato; ove infatti la Camera di commercio accerti che tradizionalmente in un determinato comune si svolge attività di commercio ambulante non girovago la regione non può valutare se vale o meno la pena di mantenere quel mercato, ma è obbligata a dare la relativa autorizzazione. Pertanto o stabiliamo che è la regione che deve accertare la validità del mercato domenicale — e può accertarla come vuole — o altrimenti diciamo chiaramente che ogni volta che la Camera di commercio dichiara che in un determinato comune tradizionalmente si svolge attività di commercio ambulante non girovago di giorno festivo la regione deve necessariamente dare la sua autorizzazione allo svolgimento del mercato anche nei giorni domenicali e festivi.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Desidererei conoscere l'opinione del Governo circa l'opportunità di mantenere o modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Nel caso infatti in cui la Commissione giungesse nella determinazione di modificare ulteriormente il provvedimento proporrei articolo per articolo gli emendamenti che, a mio avviso, sono necessari.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A mio parere, una modificazione dell'articolo 9, che peraltro è stata già preannunciata dal senatore Zannini, appare assolutamente necessaria. In base a tale articolo infatti le regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse: è evidente però — come è stato rilevato dallo stesso ENI — che tale differenziazione determinerebbe inconvenienti

gravissimi per gli automobilisti. Ritengo pertanto che l'orario unico rappresenti una garanzia per coloro che camminano sulle strade e che l'articolo 9 debba essere quindi in tal senso modificato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato, con emendamenti ai commi primo e terzo, dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Le regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve acdere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Z A N N I N I . Propongo un emendamento tendente ad aggiungere nel secondo periodo del primo comma, dopo le parole: « dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, » le altre: « e dell'Unione nazionale dei consumatori ».

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non è un organo ufficiale ma una libera associazione, e finchè sarà tale, finchè non esisterà in tutte le province, non avrà carattere elettivo e via dicendo, la situazione non potrà cambiare.

Z A N N I N I . Ritiro l'emendamento.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* A mio avviso la seconda frase del primo comma potrebbe suonare meglio come segue, tenendo anche conto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Minnocci nella seduta dell'11 novembre 1970:

« Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori ad-

detti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri: ».

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

F U S I . Noi ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Il relatore propone poi un emendamento tendente a sopprimere la seconda frase della lettera *a*).

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Oggi il pane non è venduto solo dai negozi specializzati, dalle panetterie, ma un po' dappertutto, per cui con la norma che propongo di sopprimere introdurremmo un concetto superato, consentendo inoltre a chiunque venda il pane assieme a mille altri articoli l'apertura pomeridiana nelle festività infrasettimanali. Già oggi, del resto, in base ad accordi volontari molte rivendite di pane non aprono nei suddetti giorni, per cui con l'attuale dizione della lettera *a*) si compirebbe un passo indietro.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, a me sembra che abrogare quanto previsto alla lettera *a*) possa comportare delle conseguenze di carattere negativo; dobbiamo tener presente che già la domenica il pane non si vende più e che purtroppo abbiamo molte feste infrasettimanali (dico purtroppo perchè io le abolirei e le sposterei così come si fa in America o in altri Paesi). Comunque, dobbiamo tener conto che durante le festività infrasettimanali il pane viene prodotto ugualmente dai panifici; se aboliamo l'apertura antimeridiana dobbiamo anche modificare le disposizioni relative alla confezione del pane. Ora io penso che sarebbe meglio adottare una formula del genere: « Nelle festività infrasettimanali potranno effettuare l'apertura antimeridiana solo le rivendite di pane . . . ».

T R A B U C C H I . Sarebbe preferibile dire: « possono essere autorizzate ad effettuare . . . », perchè è la regione che deve esaminare le circostanze e regolarsi nei vari casi.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Effettivamente vi è il pericolo di arrivare a più di una doppia panificazione nel corso della settimana e i sindacati sono contrari a ciò. Allora ritiro l'emendamento soppressivo e presento il seguente emendamento sostitutivo della lettera *a*):

« *a*) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere ».

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche alla Camera ci fu una lunga discussione in proposito, e fu detto che con il « possono » si concedeva una facoltà, per cui nessuno avrebbe aperto e in tal modo sarebbe stata frustrata la volontà del legislatore di assicurare nelle festività infrasettimanali almeno il rifornimento del pane. Si discusse anche sulla possibilità di autorizzare l'apertura soltanto dei panifici, ma fu fatto osservare che spesso, specialmente in montagna, il panificio di un paese serve le rivendite di altri paesi, in questi casi l'apertura di detto panificio assicurerebbe il rifornimento di un solo paese ma non degli altri. Dicendo « effettueranno » si è voluta garantire l'apertura del negozio anche da parte di coloro che non sono panettieri, perchè chi fa il pane apre sicuramente, mentre chi lo rivende per comodo del cliente non ha convenienza ad aprire il negozio nelle festività limitatamente a questo genere.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Noi con questa formulazione deleghiamo le regioni ad autorizzare l'apertura in modo più conveniente di quanto potremmo fare noi, in base anche alle diverse realtà esistenti nelle varie zone e sottozone.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo alla suddetta lettera *a*) dell'articolo 1 di cui ha testè dato lettura lo stesso presentatore senatore Catellani.

(*È approvato*).

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Presento inoltre due emendamenti, il primo tendente a sostituire alla lettera *d*) dell'articolo 1, alle parole « i Presidenti delle Giunte regionali », le altre: « le regioni »; il secondo tendente a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 1, alle parole: « i Presidenti delle Giunte regionali provvederanno », le altre: « le regioni provvedono ».

Questi punti del disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera, ma i miei emendamenti si rendono necessari in seguito all'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento al primo comma dell'articolo 1.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nonostante il parere della Commissione affari costituzionali che, a suo tempo, invitò la Commissione a togliere il riferimento ai presidenti delle Giunte regionali, si è preferito lasciare il testo così come è perchè si è ritenuto che una persona fisica sia più idonea a determinare caso per caso, anno per anno, secondo i diversi abbinamenti festivi, il dispositivo di apertura.

T R A B U C C H I . Io sono favorevole agli emendamenti del senatore Catellani perchè quando noi parliamo di regioni non ci riferiamo ad una persona fisica, quale può essere il presidente della Giunta, ma ci riferiamo ad un ente, quindi, in questo caso, poichè le regioni sono competenti dobbiamo parlare di regioni .

A L E S S A N D R I N I . Vi è anche da tenere presente che le feste non sopravvengono all'improvviso, il calendario dei prossimi anni è già noto e, anzi, si possono fare previsioni per dieci anni. Mi pare dunque, che si possa parlare di regioni, piuttosto che di presidenti delle Giunte, senza nessuna preoccupazione.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se l'emendamento si intende nel senso che nel seno stesso dell'Amministrazione regionale si penserà a delegare questi compiti al presidente della Giunta regionale, lo accetto.

A L E S S A N D R I N I . Non può intendersi diversamente.

P R E S I D E N T E . Do atto che gli emendamenti del senatore Catellani sono ammissibili in quanto dipendenti dalla modificazione introdotta dalla Camera al primo comma dell'articolo in discussione. Se nessun altro domanda di parlare, possiamo dunque passare alla loro votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Catellani tendente a sostituire alla lettera *d*) dell'articolo 1, le parole « i Presidenti delle Giunte regionali », con le altre: « le regioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Il penultimo comma dell'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1:

« I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione ».

A questo comma il senatore Catellani ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno », le altre: « le regioni provvedono ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere naziole dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.

Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commerico stabile ed ambulante.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire nella prima frase del primo comma la parola « determineranno » con l'altra « determinano ». Propongo inoltre di sostituire nella seconda frase dello stesso comma la parola « Autorizzeranno », con le altre « Le regione possono autorizzare ».

Con questi emendamenti intendo riallacciarmi alle osservazioni fatte dal senatore Trabucchi, infatti questa formulazione mi sembra più appropriata e più corrispondente allo spirito di cui è permeato il disegno di legge.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i due emendamenti sostitutivi presentati dal senatore Catellani al primo comma dell'articolo 2.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Per analogia chiedo che in sede di coordinamento si apporti una modifica formale al quarto comma dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati, sostituendo alla parola « dovranno » l'altra « devono ».

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 2, comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

I commi terzo e quarto del testo della Camera sono identici ai commi secondo e terzo del testo approvato dal Senato.

Do nuovamente lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

Il senatore Catellani propone la seguente nuova formulazione dell'intero articolo 3 che

modifica solo formalmente il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento:

« Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni località, sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonchè la chiusura infrasettimanale.

Il senatore Catellani ha presentato a questo articolo un emendamento di carattere puramente formale tendente a sostituire alla parola « potranno », l'altra « possono ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli Enti che svolgono una attività di vendita al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Anche a questo articolo il senatore Catellani ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla parola « dovranno », l'altra « devono ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do quindi lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali, gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonchè eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

In deroga all'articolo 1 lettera *a*) della presente legge la vendita dei fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

Informo gli onorevoli colleghi che il senatore Trabucchi ha proposto di sostituire al primo comma la parola « *campings* » con l'altra « campeggi ».

Il relatore, senatore Catellani, propone inoltre di sopprimere alla fine del primo comma le parole « nonchè eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico ».

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* La nostra Commissione aveva ritenuto di introdurre il periodo che ora propongo di sopprimere nel testo dell'articolo 6 in precedenza approvato in quanto tale testo era estremamente generico. Dato però che la Camera dei deputati ha precisato — direi anche eccessivamente — quali sono i negozi e gli eservizi esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge, il periodo in questione appare del tutto pleonastico e tale da consentire, in definitiva, che ogni caso possa essere considerato eccezionale e sfuggire alla normativa che stiamo approvando.

Insisto quindi sull'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 6 approvato dall'altro ramo del Parlamento.

A L E S S A N D R I N I . Aderendo alle preoccupazioni del senatore Trabucchi in ordine al verificarsi di una concorrenza illegittima soprattutto nei piccoli centri da parte dei negozi e degli esercizi di vendita interni soprattutto ai campeggi e ai villaggi e complessi turistico-alberghieri (sarà molto difficile infatti che qualcuno si rechi a fare degli acquisti negli aeroporti, che normalmente si trovano a grande distanza dalla città o nelle stazioni ferroviarie dove, tra l'altro, non esistono negozi di generi alimentari), proporrei di aggiungere sempre nel primo comma dell'articolo 6, dopo le parole « complessi turistico-alberghieri » le altre « per i normali frequentatori », che a mio avviso, introdurrebbero un elemento discriminatore.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Debbo dire, per la verità, che sono piuttosto perplesso sull'opportunità di tale emendamento.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ovviare all'inconveniente è senza dubbio necessario, ma non certo in questo modo.

A L E S S A N D R I . In tal caso ritiro l'emendamento. Ritengo però opportuno che resti a verbale che la deroga in questione deve essere intesa nel senso suggerito dall'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E . Comunico agli onorevoli colleghi che il senatore Segnana ha proposto di sopprimere sempre al primo comma, dopo le parole « interni ai *campings*, villaggi » le altre « e complessi ».

Z A N N I N I . Concordo con il senatore Trabucchi sull'opportunità di sostituire la parola « *campings* » con l'altra « campeggi », mentre non riesco a comprendere il motivo che ha indotto il senatore Segnana a presentare il suo emendamento tendente a sopprimere le parole « e complessi », così come non sono favorevole alla soppressione dell'ultimo periodo del primo comma proposta dal senatore Catellani. Non ho elementi in questo momento per stabilire con esattezza che cosa si intende per « esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale », ma so perfettamente quali sono gli esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse turistico. Lungo la riviera romagnola infatti, nei due centri più importanti, Cattolica e Riccione, vi sono delle strade nelle quali i negozi e gli esercizi rimangono aperti durante le ore notturne e costituiscono una attrazione per i turisti. Pregherei pertanto il senatore Catellani di non insistere in questa sua richiesta.

P R E S I D E N T E . Le esigenze manifestate dal senatore Zannini possono, a mio parere, ritenersi soddisfatte dall'articolo 3, che recita:

« Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli Enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate nell'articolo 1 ».

Z A N N I N I . Non comprendo allora perchè è stato introdotto quel periodo nell'articolo 6.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Come ho già avuto modo di rilevare, si tratta di una frase che è stata da noi prevista quando il testo dell'articolo non conteneva alcuna elencazione e che ora — ripeto — dopo le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento appare del tutto superflua.

C O L L E O N I . Concordo con quanto testè detto dal senatore Catellani.

S E G N A N A. Desidero precisare al senatore Zannini che lo scopo del mio emendamento è quello di adeguare le disposizioni in esame alla legislazione, non solo nazionale ma anche regionale, vigente in materia, la quale fa sempre riferimento a campeggi e villaggi turistico-alberghieri e non pure a complessi turistico-alberghieri.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A mio parere, la legislazione attuale prevede invece anche i complessi turistico-alberghieri.

S E G N A N A . La dizione « complessi turistico-alberghieri » non esiste neppure nella classificazione degli enti provinciali del turismo. Peraltro, se per comodità si volesse intendere con tale espressione qualcosa che possa differenziarsi in qualche modo dai villaggi turistico-alberghieri bisognerebbe dirlo francamente.

T R A B U C C H I . Richiamo l'attenzione sul villaggio ENI di Borca di Cadore che è diviso in due parti: il complesso turistico-alberghiero e, tutt'attorno, le villette. Queste due parti pur essendo unite sono però distinte.

S E G N A N A . Va bene, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione l'emendamento del senatore Trabucchi tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 6 alla parola « *campings* », l'altra « campeggi ».

(*È approvato*).

Vi è inoltre l'emendamento presentato dal senatore Catellani tendente a sopprimere, sempre al primo comma, dopo le parole « di distribuzione di carburante » le parole « nonchè eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale e turistico ».

A L E S S A N D R I N I. Devo dire che l'emendamento non mi convince perchè nella elencazione possono esservi delle omissioni che evidentemente sfuggono alla possibilità di eccezione. Comunque mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Presento inoltre due emendamenti al secondo comma dell'articolo 6, il primo è soppressivo dell'intero comma, infatti appare a tutti evidente che l'estensione della disciplina legislativa dei pubblici esercizi alle rosticcerie e pasticcerie è veramente eccessiva; il secondo, in via subordinata, tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

A L E S S A N D R I N I . Sono favorevole all'emendamento sostitutivo che mi pare risponda ad un possibilismo maggiore e possa soddisfare alcune esigenze sostanziali; vi sono infatti delle pasticcerie che pur non avendo la licenza di pubblica sicurezza desiderano rimanere aperte e non vedo perchè noi dovremmo impedirglielo.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Ritiro l'emendamento soppressivo.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per quel che riguarda l'emendamento sostitutivo mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 6 di cui ha già dato lettura lo stesso presentatore.

(*È approvato*).

Il senatore Catellani ha inoltre presentato un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 6.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo comma è stato aggiunto alla Camera su proposta dell'onorevole Galli il quale ha voluto salvaguardare il culto dei morti; infatti molte persone vanno a trovare i propri defunti la domenica o nei giorni festivi, acquistando i fiori da quei banchi che in genere si trovano fuori dei cimiteri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 6 presentato dal relatore.

(*Non è approvato*).

In sede di coordinamento sarà opportuno modificare formalmente il testo dicendo: « in deroga a quanto disposto dalla lettera *a*) del secondo comma del precedente articolo 1 . . . », piuttosto che « in deroga all'articolo 1, lettera *a*) della presente legge ».

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 7 non è stato modificato dalla camera dei deputati; il senatore Catellani ha presentato un emendamento a questo articolo, ma dal momento che la Camera lo ha approvato nel testo trasmesso dal Senato, non possiamo riprenderlo in esame e quindi l'emendamento è precluso.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Il mio era un emendamento puramente formale riguardo alle parole « o prefettizia »; è stata infatti approvata la nuova legge sulla disciplina del commercio . . .

P R E S I D E N T E . Le nuove leggi abrogano automaticamente le precedenti. Se ho riconosciuto ammissibili due emendamenti alla lettera *d*) dell'articolo 1 e all'ultimo comma dello stesso articolo è stato perchè erano in connessione con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati; l'articolo 7 invece non è stato modificato in nessuna parte, quindi, ripeto, il suo emendamento è precluso.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Raccomando, allora, che in sede di coordinamento del disegno di legge, la parola « sarà » di detto articolo venga sostituita con l'altra « è ».

P R E S I D E N T E . L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Le regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse, sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Z A N N I N I . Presento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9:

Art. 9.

Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante e dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del pubblico servizio della distribuzione di carburante.

Credo che non sia necessario illustrarlo; mi pare che questa enunciazione sia molto più corrispondente alle esigenze della popolazione.

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che l'emendamento del senatore Zannini mi sembra fondamentalmente giusto, ma non possiamo estenderlo ai negozi e agli esercizi di vendita al dettaglio annessi agli impianti stradali di distribuzione di carburante perchè introdurremmo una disparità di trattamento e rischieremmo di vedere ben presto aperti negozi di diverso genere presso ogni distributore, perchè molti approfitterebbero di questa norma sconvolgendo così la logica del disegno di legge; suggerisco, dunque, di sopprimere dal testo dell'emendamento le parole « e dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi ».

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Io concordo sull'opportunità di regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, anche se mi rendo conto che l'argomento è già in un contesto piuttosto difficile, difatti, nella prima stesura del disegno di legge non era stato toccato. Vorrei fare soltanto un'osservazione in merito all'emendamento proposto.

Mi sembra strano che in un disegno di legge di decentramento regionale si introduca una norma che preveda un decreto del Ministero dell'industria, ossia una norma accentratrice, in netto contrasto con lo spirito del provvedimento. Delegare le regioni non mi pare che voglia dire complicare le cose; la questione dei confini territoriali, dal momento che gli orari saranno più o meno gli stessi, non può costituire una grossa difficoltà. Comunque, fatta presente questa eccezione, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Rilevo giusta l'obiezione fatta dal Presidente che non si possa estendere la norma ai negozi e agli esercizi di vendita al dettaglio annessi ai distributori, chè altrimenti potremmo avere in pieno centro urbano un negozio aperto in orari in cui tutti gli altri devono rimanere chiusi solo perchè è annesso ad un impianto di distribuzione di carburante. Sarebbe veramente assurdo. Anche la dizione adottata dalla Camera, « e attrezzature annesse », mi sembra poco chiara. Direi di lasciare solo « impianti stradali di distribuzione di carburanti », senza aggiungere altro. Nell'interpretazione della norma, infatti, l'eccezione potrebbe estendersi alle cose più disparate; vi sarebbe la possibilità che in un centro cittadino si permetta di tenere aperti negozi che inizialmente devono limitarsi alla vendita di accessori per auto, ma domani potrebbe finire per vendere qualsiasi cosa.

In conclusione, l'emendamento all'articolo 9 può essere accettato, nonostante — ripeto — il contrasto ideologico cui ho accennato, eliminando però le parole: « e dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi ».

F U S I . Noi non abbiamo presentato emendamenti per i motivi che abbiamo spiegato all'inizio e riteniamo che la modifica proposta capovolgerebbe il concetto ispiratore del disegno di legge, cioè quello di demandare alle regioni la soluzione di tutti

questi problemi. Siamo quindi assolutamente contrari all'emendamento nel suo insieme.

Z A N N I N I. Mi permetterei di far osservare al senatore Catellani che nel testo del mio emendamento è previsto che siano sentite le regioni, quindi la sua obiezione potrebbe essere superata. L'esempio del distributore in pieno centro urban onon mi pare che vada bene, perchè si parla di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali.

M A M M U C A R I . Ma bisognerebbe precisare che si tratta degli impianti delle strade provinciali e nazionali.

Z A N N I N I. Uno degli aspetti è quello di favorire il turismo soprattutto lungo le strade extraurbane minori. Per le autostrade vi è l'articolo 6; per le strade cosiddette minori, statali, provinciali, eccetera, sulle quali si svolge, per fortuna, un traffico turistico non indifferente, bisogna in qualche modo provvedere, altrimenti coloro i quali, specie nei giorni festivi, volessero recarsi a visitare località di particolare interesse turistico, potrebbero esserne trattenuti dalla preoccupazione di non potersi rifornire di benzina.

Ora, poichè la sola vendita del carburante spesso non consente sufficienti margini di guadagno, bisognerebbe permettere di vendere anche altri articoli connessi. Le organizzazioni sindacali potrebbero dire: perchè si devono tenere aperti gli impianti se non se ne ricavano sufficienti guadagni?

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione.* Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento all'articolo 9, limitatamente però agli impianti stradali di distribuzione di carburanti. Sono contrario all'inserimento delle parole « e dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi ».

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono perfettamente d'accordo sul fatto che l'emendamento all'articolo 9 potrebbe essere formulato diversamente, ad esempio: « è fatto obbligo alle regioni di concordare gli orari, eccetera ». Però l'accordo sarebbe lungo e difficile a raggiungersi. Si osserva che con l'emendamento Zannini sarebbe il Ministero dell'industria a disporre. Lo scopo, pero, è non quello di riaccentrare al Ministero le decisioni in materia ma, per così dire, di mettere insieme le indicazioni delle regioni. Mi sembra che questa operazione sia propria una prerogativa del Ministero. Le regioni, infatti, potrebbero anche non trovarsi d'accordo. Cosa si dovrebbe fare allora per stabilire ciò che consenta all'automobilista di camminare tranquillo sapendo quando e dove potrà rifornirsi di benzina? Mi pare che questo non voglia dire togliere alle regioni una facoltà già concessa.

Per quanto riguarda le parole « e dei negozi ed esercizi di vendita annessi », io sono d'accordo che rimangano presso i distributori quelle poche cose che attualmente si vendono e che sono indispensabili all'automobilista, cioè una lampadina, una candela, eccetera, ma non sarei d'accordo a che si creassero dei supermercati. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione su questo punto.

C O L L E O N I . Accetto l'emendamento proposto dal collega Zannini, con la esclusione, però, delle parole « negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi ». Mi sembra evidente che i centri di vendita che si stanno aprendo da talune grosse compagnie petrolifere abbiano scopi ben diversi da quelli di fornire semplicemente una lampadina, una torcia, o altre cose che servano per una riparazione urgente su strada. Bisogna stare attenti, altrimenti si potrebbero creare situazioni concorrenziali, che verrebbero a travisare tutto quello che è stato stabilito nel disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I . Mi associo alla dichiarazione del collega Colleoni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zannini desidera che l'emendamento sia messo in votazione così com'è formulato oppure

senza le parole: « e dei negozi od esercizi di vendita al dettaglio annessi »?

Z A N N I N I . Inviterei i collegi a suggerire una formula per indicare certi oggetti indispensabili all'automobilista.

T R A B U C C H I . Penso che quel genere di oggetti sarà comunque venduto presso i distributori.

Z A N N I N I . Ad ogni modo, sono d'accordo sulla eliminazione delle parole « e dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio annessi ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Zannini, tendente a sostituire l'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati con il seguente:

Art. 9.

Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

(*È approvato*).

Gli articoli 10 e 11 (9 e 10 del testo del Senato) non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Do lettura dell'articolo 12 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

T R A B U C C H I . Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Ci sono punti del provvedimento che lasciano qualche perplessità. Spero che le regioni, al momento dell'applicazione mostrino quel senso di aderenza alla realtà cui è difficile pervenire sempre attraverso la legislazione salvo scendere ad una casistica molto ampia. Così noi, ad esempio, non abbiamo affatto considerato le rivendite esistenti sui piroscafi lacuali, su certi treni (Settebello, eccetera) e qualche volta anche sugli aerei. Evidentemente l'interpretazione dovrà tenersi sufficientemente aderente alla realtà per far rientrare positivamente o negativamente tali casi nelle previsioni del disegno di legge. Ancora: quando abbiamo parlato di generi di monopolio, evidentemente non volevamo escludere i francobolli e gli altri generi di privativa postale. La stessa cosa vale per la carta bollata, per le pastiglie, eccetera. Prendiamo poi, ad esempio, le vendite effettuate attraverso i distributori automatici; bibite, caramelle, persino calze per signore vengono vendute con tale sistema. È evidente che anche per questo si deve fare eccezione: nell'applicazione della legge si deve tener conto che il mondo si muove e delle esigenze che crescono sempre più. L'interpretazione, insomma, dovrà dare la possibilità di conciliare la vita con la lettera della legge, che pure non deve essere morta, ma viva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,54.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI